

Proposta di emendamento

Rilevazione delle pensioni di invalidità ai fini dell'erogazione del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza

Ai fini dell'erogazione del reddito di cittadinanza, la pensione di invalidità civile non rileva poichè non è ricompresa all'interno del calcolo ISEE. Ciò in linea con il disposto del D.L. n. 89/2016 in forza del quale devono essere esclusi tutti i trattamenti di natura assistenziale, previdenziale e indennitari erogati da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità non devono rientrare nel calcolo). Il problema si pone avuto riguardo al c.d. incremento al milione, introdotto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 che ha esteso agli invalidi civili di età superiore ai 18 anni e con reddito inferiore a Euro 8.469,63 (se non coniugati (ed euro 14.447,42 se coniugati) il diritto alla maggiorazione della pensione di invalidità civile: tale incremento, allo stato, non avendo natura prettamente assistenziale, non solo concorre al calcolo ISEE ma soprattutto riverbera i suoi effetti sulla erogazione del reddito di cittadinanza nella misura in cui esso rileva ai fini della determinazione del reddito familiare.

In effetti, l'articolo 2, comma 1, lettera B) n. 4 della legge n. 4/2019 fa riferimento al reddito familiare, necessario per determinare i parametri per la concessione del Reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza, precisando che tra i requisiti debba esservi anche quello di "un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE".

Per effetto di ciò, moltissime famiglie al cui interno vi sono percettori della pensione di invalidità civile "maggiorata", si sono visti decurtare o addirittura azzerare il reddito di cittadinanza in ragione per l'appunto dell'incidenza del c.d. "incremento al milione" sul reddito familiare complessivo. Risulta pertanto essenziale modificare i parametri per la concessione del reddito di cittadinanza alla luce dell'aumento delle pensioni di invalidità effettuato *medio tempore* a seguito della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, rivedendo i limiti reddituali afferenti il reddito familiare tenendo conto non già del vecchio importo relativo all'invalidità civile (pari ad € 289), ma a quello derivante dall'aumento a Euro 651,51.

Su tale base, viene formulato il seguente emendamento a valere sul *Decreto Sostegni ter*:

<<6-bis. Con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali necessari alla percezione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno



federazione italiana per il superamento
dell'handicap

1984, n. 222 non è computato il beneficio incrementativo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. La disposizione di cui al precedente periodo ha effetto dal 1° marzo 2022.>>".

Roma, 15 febbraio 2022